

Legge regionale 03 giugno 1978 , n. 47 - TESTO VIGENTE dal 26/02/2021

Provvedimenti a favore dell' industria regionale e per la realizzazione di infrastrutture commerciali.

Note riguardanti modifiche apportate all'intera legge:

- 1 Quando le disposizioni della presente legge menzionano un Assessorato o un Assessore, la menzione si intende riferita alla Direzione regionale corrispondente per materia o all' Assessore competente per materia, in relazione agli Uffici cui e' preposto, ai sensi dell' articolo 7, primo e terzo comma, L.R. 12/80.
- 2 Modificata la rubrica della partizione di cui fa parte l'art. 15 da art. 6, primo comma, L. R. 23/1982
- 3 Modificata la rubrica della partizione di cui fa parte l'art. 21 da art. 43, primo comma, L. R. 30/1984
- 4 Partizione di cui fa parte l'art. 28, abrogata implicitamente da art. 24, primo comma, L. R. 35/1986
- 5 Partizione di cui fa parte l'art. 9, abrogata da art. 22, comma 1, L. R. 3/1999
- 6 Partizione di cui fa parte l'art. 7, abrogata implicitamente da art. 22, comma 1, L. R. 3/1999
- 7 Integrata la disciplina della legge da art. 1, comma 11, L. R. 18/2003
- 8 Integrata la disciplina della legge da art. 14 bis, comma 1, L. R. 26/2005

CAPO I

Istituzione del Comitato consultivo per l' impiego delle risorse finanziarie

Art. 1

(1)(2)

Al fine di coordinare l' utilizzazione delle risorse finanziarie e di facilitare, in armonia con gli obiettivi del piano regionale di sviluppo, l' accesso alle fonti di credito agevolato delle iniziative economiche è istituito presso la Direzione regionale dei

servizi amministrativi un apposito Comitato.

Il Comitato, in particolare, - formula proposte ed esprime pareri nell' ambito delle competenze regionali, per il coordinamento della politica del credito agevolato nei diversi settori di intervento;

- favorisce il diretto confronto tra operatori ed istituti di credito;
- promuove iniziative per coinvolgere il sistema bancario operante sul territorio regionale nelle scelte attuative del piano regionale di sviluppo;
- promuove iniziative per favorire un più stretto collegamento tra Regione e Stato in particolare tra la Regione e gli Organi statali preposti alla politica creditizia.

Note:

1 Articolo sostituito da art. 19, primo comma, L. R. 7/1981

2 Il Comitato consultivo per l' impiego delle risorse finanziarie, istituito con il presente articolo, e' soppresso dall' articolo 2 della legge regionale 23/97. Le funzioni amministrative di natura non consultiva sono trasferite alla Direzione regionale o al Servizio autonomo competente per materia.

CAPO II

Provvedimenti a favore della società finanziaria regionale Friulia SpA.

Art. 2

L' Amministrazione regionale è autorizzata a sottoscrivere nuove azioni della << Finanziaria regionale Friuli - Venezia Giulia Società per azioni - Friulia SpA >> fino alla concorrenza dell' importo di lire 3 miliardi nonché a concedere alla stessa Società un contributo di lire 6 miliardi ad integrazione dello speciale fondo di dotazione costituito ai sensi del Capo I, art. 1, della legge regionale 13 maggio 1975, n. 22.

I modi ed i tempi di quanto previsto nel precedente comma saranno stabiliti dalla Giunta regionale.

Art. 3

Per le finalità previste dal primo comma del precedente articolo 2 sono autorizzate, per l' esercizio 1978, rispettivamente la spesa di lire 3 miliardi e la spesa di lire 6 miliardi.

L' onere di lire 3 miliardi fa carico al capitolo 7251 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-1981 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1978, il cui stanziamento viene elevato di lire 3 miliardi per l' esercizio 1978.

L' onere di lire 6 miliardi fa carico al capitolo 7254 del precitato stato di previsione, il cui stanziamento viene elevato di lire 6 miliardi per l' esercizio 1978.

All' onere complessivo di lire 9 miliardi, autorizzato con il precedente primo comma, si fa fronte con la maggiore entrata di cui al comma successivo.

Nello stato di previsione dell' entrata del piano finanziario per gli esercizi 1978-1981 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1978 viene istituito al Titolo II - Rubrica n. 1 - Categoria XII - il capitolo 712 con la denominazione: << Assegnazioni della CEE sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale >> e con lo stanziamento di lire 9 miliardi per l' esercizio 1978.

CAPO III

Ulteriore dotazione finanziaria al Fondo di rotazione per iniziative economiche - FRIE.

Art. 4

Al fine di promuovere iniziative economiche in tutto il territorio regionale, l' Amministrazione regionale è autorizzata a far affluire alla gestione separata del Fondo di rotazione, istituita dalla legge 23 gennaio 1970, n. 8, la somma di lire 5 miliardi.

Art. 5

La relazione annuale di cui all' ultimo comma dell' articolo 6 della legge 23 gennaio 1970, n. 8, come sostituito dall' articolo 5 della legge 30 aprile 1976, n. 198, sarà

depositata presso la Presidenza del Consiglio regionale.

Art. 6

Per le finalità previste dal precedente articolo 4, è autorizzata la spesa di lire 5 miliardi per l' esercizio 1978.

Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-1981 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1978, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 3 - Categoria XII - il capitolo 7255 con la denominazione: << Conferimento al Fondo di rotazione al fine di promuovere iniziative economiche nel territorio regionale >> e con lo stanziamento di lire 5 miliardi per l' esercizio 1978, cui si provvede come segue:

- per lire 2 miliardi mediante utilizzo, ai sensi del primo comma dell' articolo 9 della legge regionale 29 aprile 1976, n. 12, della quota di pari importo dell' avanzo finanziario accertato al 31 dicembre 1976 con il rendiconto generale consuntivo per l' esercizio 1976 approvato con legge regionale 30 gennaio 1978, n. 10;
- per i restanti 3 miliardi con la maggiore entrata di pari importo accertata sul capitolo 151 dello stato di previsione dell' entrata del piano finanziario per gli esercizi 1978-1981 e del bilancio per l' esercizio 1978.

CAPO IV

Contributi annui costanti ai Comuniper la realizzazione di infrastrutture industriali

Art. 7

(ABROGATO)

(1)

Note:

1 Articolo abrogato implicitamente da art. 22, comma 1, L. R. 3/1999

Art. 8

(ABROGATO)

(1)

Note:

1 Articolo abrogato implicitamente da art. 22, comma 1, L. R. 3/1999

CAPO V

Disposizioni relative al funzionamento degli Entie dei Consorzi per lo sviluppo industriale

Art. 9

(ABROGATO)

(1)(2)

Note:

1 Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 3, comma 2, L. R. 36/1995

2 Articolo abrogato da art. 22, comma 1, L. R. 3/1999

Art. 10

(ABROGATO)

(1)(2)(3)

Note:

1 Derogata la disciplina dell'articolo da art. 3, comma 1, L. R. 24/1991

2 Derogata la disciplina dell'articolo da art. 50, comma 1, L. R. 14/1994

3 Articolo abrogato da art. 22, comma 1, L. R. 3/1999

Art. 11

(ABROGATO)

(1)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 22, comma 1, L. R. 3/1999

Art. 12

(ABROGATO)

(1)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 22, comma 1, L. R. 3/1999

Art. 13

(ABROGATO)

(1)(2)

Note:

1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 2, comma 1, L. R. 45/1987

2 Articolo abrogato da art. 8, comma 1, L. R. 36/1995

Art. 14

(ABROGATO)

(1)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 141, comma 2, L. R. 52/1991 con effetto, ex articolo 142, comma 2, della medesima legge, dal 19 maggio 1992 .

CAPO VI

Interventi regionali per favorire le iniziative per la depurazione, il trattamento e lo smaltimento delle sostanze utilizzate nel ciclo produttivo

Art. 15

(1)(2)(3)(4)(7)(8)

1. L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle imprese industriali, in attività da almeno due anni, che intendono attivare o modificare processi ed impianti produttivi al fine di ridurre la quantità o la pericolosità dei reflui, rifiuti ed emissioni prodotti o l' inquinamento acustico o di migliorare qualitativamente l' ambiente di lavoro, conformemente a nuovi standards stabiliti dalla legislazione di settore, contributi fino al 20 per cento in equivalente sovvenzione lorda della spesa riconosciuta ammissibile.

(5)

2. L' Amministrazione regionale è altresì autorizzata a concedere contributi per gli interventi finalizzati al recupero, riciclaggio e riutilizzo delle sostanze adoperate nelle attività produttive o residue dalle medesime, ivi comprese quelle relative alle imprese agricole e per favorire le iniziative di depurazione, raccolta, trattamento e smaltimento delle sostanze nelle attività stesse utilizzate o residue, nella stessa misura di cui al comma 1 della spesa riconosciuta ammissibile:

a) per gli interventi di adeguamento di impianti di depurazione o di pretrattamento atti a rendere gli scarichi idrici rispondenti ai limiti della legge 10 maggio 1976, n. 319, recante << Norme per la tutela delle acque dall' inquinamento >> e per la realizzazione o l' adeguamento di strutture di raccolta, trattamento, smaltimento o recupero dei fanghi di risulta dei processi depurativi. L' obiettivo del disinquinamento idrico può essere perseguito anche mediante pretrattamenti o recuperi delle sostanze utilizzate nel ciclo produttivo;

b) per la realizzazione o l' adeguamento di strutture di raccolta, trattamento, smaltimento, recupero o riutilizzo di sostanze adoperate nel ciclo produttivo o residue dal medesimo di rifiuti comunque residuati e di interventi finalizzati alla riduzione dell' inquinamento acustico.

(6)

3. Con il termine << adeguamento >> di cui alle lettere a) e b) del comma 2, si intende ogni modifica o integrazione finalizzata all' ottimizzazione funzionale del processo di depurazione o trattamento.

4. I contributi di cui al presente articolo possono essere concessi anche a favore di iniziative promosse da cooperative, società miste o di tipo consortile tra imprese ed enti pubblici.

Note:

1 Articolo sostituito da art. 7, primo comma, L. R. 23/1982

2 Articolo sostituito da art. 34, comma 1, L. R. 2/1992 con effetto, ex articolo 54 della medesima legge, dal 1° gennaio 1992

3 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 43, comma 2, L. R. 2/1992 con effetto, ex articolo 54 della medesima legge, dal 1° gennaio 1992, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 10, comma 1, L. R. 26/1995

4 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 51, L. R. 2/1992 con effetto, ex articolo 54 della medesima legge, dal 1° gennaio 1992

5 Comma 1 sostituito da art. 5, comma 1, L. R. 3/1993

6 Parole sostituite al comma 2 da art. 10, comma 1, L. R. 8/1993

7 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 11, L. R. 8/1993

8 Articolo abrogato da art. 1, comma 10, L. R. 18/2003 , a decorrere dalla data di pubblicazione nel B.U.R. dell'avviso dell'esito positivo dell'esame da parte della Commissione dell'Unione europea, come previsto dall'art. 77 della medesima legge.

Art. 16

(2)(3)(4)(5)(6)

1. Al fine di favorire l'attuazione da parte delle imprese industriali della regione di progetti di riconversione o di rilocalizzazione di attività produttive non compatibili con le esigenze di tutela ambientale o della salute e della integrità fisica dei lavoratori, in coerenza con gli obiettivi delle normative nazionali e comunitarie in campo ambientale, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi in misura non superiore alle intensità fissate dall'articolo 9 della legge regionale 18 marzo 1991, n. 12, come modificato dall'articolo 42, comma 3, della legge regionale 20 gennaio 1992, n. 2 e dall'articolo 2 della legge regionale 3 febbraio 1993, n. 3.

Note:

1 Primo comma sostituito da art. 8, primo comma, L. R. 23/1982

2 Articolo sostituito da art. 35, comma 1, L. R. 2/1992 con effetto, ex articolo 54 della medesima legge, dal 1° gennaio 1992

3 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 43, comma 2, L. R. 2/1992 con effetto, ex articolo 54 della medesima legge, dal 1° gennaio 1992, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 10, comma 1, L. R. 26/1995

4 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 51, L. R. 2/1992 con effetto, ex articolo 54 della medesima legge, dal 1° gennaio 1992

5 Articolo sostituito da art. 6, comma 1, L. R. 3/1993

6 Articolo abrogato da art. 1, comma 10, L. R. 18/2003 , a decorrere dalla data di pubblicazione nel B.U.R. dell'avviso dell'esito positivo dell'esame da parte della Commissione dell'Unione europea, come previsto dall'art. 77 della medesima legge.

Art. 17

(1)(2)

1. Le domande per l'ottenimento dei contributi di cui agli articoli 15 e 16 vanno inoltrate alla Direzione regionale dell'industria, secondo le modalità di cui al successivo regolamento di esecuzione.

2. I contributi vengono deliberati dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale all'industria.

Note:

1 Articolo sostituito da art. 36, comma 1, L. R. 2/1992 con effetto, ex articolo 54 della medesima legge, dal 1° gennaio 1992

2 Articolo abrogato da art. 1, comma 10, L. R. 18/2003 , a decorrere dalla data di pubblicazione nel B.U.R. dell'avviso dell'esito positivo dell'esame da parte della Commissione dell'Unione europea, come previsto dall'art. 77 della medesima legge.

Art. 18

(ABROGATO)

(2)

Note:

1 Aggiunto dopo il primo comma un comma da art. 9, primo comma, L. R. 23/1982

2 Articolo abrogato da art. 37, comma 1, L. R. 2/1992 con effetto, ex articolo 54 della medesima legge, dal 1° gennaio 1992, fermo restando il regime transitorio di cui all' articolo 50 della medesima legge.

Art. 19

(1)

L' Amministrazione regionale, ai fini di contribuire alla scelta e alla predisposizione delle strutture più rispondenti alle finalità del presente Capo, può promuovere e finanziare studi diretti a valutare le forme organizzativamente e tecnicamente più opportune ed idonee di trattamento e smaltimento delle sostanze comunque residue dal ciclo produttivo.

Gli studi di cui sopra possono essere affidati, a mezzo di convenzioni, a professionisti o a istituti specializzati dall' Assessorato regionale dell' industria e del commercio, previa deliberazione della Giunta regionale, sentito il comitato di cui al secondo comma dell' articolo precedente.

Note:

1 Articolo abrogato da art. 1, comma 10, L. R. 18/2003 , a decorrere dalla data di pubblicazione nel B.U.R. dell'avviso dell'esito positivo dell'esame da parte della Commissione dell'Unione europea, come previsto dall'art. 77 della medesima legge.

Art. 20

(1)

Per le finalità previste dal precedente articolo 15, è autorizzata, per gli esercizi dal 1978 al 1981, la spesa complessiva di lire 1800 milioni, di cui lire 300 milioni per l' esercizio 1978.

Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-1981 e

del bilancio per l' esercizio finanziario 1978, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 7 - Categoria XI - il capitolo 7672 con la denominazione: << Contributi una tantum per la depurazione, il trattamento e lo smaltimento delle sostanze utilizzate nel ciclo produttivo >> e con lo stanziamento di lire 1800 milioni per gli esercizi dal 1978 al 1981, di cui lire 300 milioni per l' esercizio 1978.

Per le finalità previste dal precedente articolo 19, è autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l' esercizio 1978.

Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-1981 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1978, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 7 - Categoria IX - il capitolo 7611 con la denominazione: << Finanziamenti di studi diretti a valutare le forme più opportune ed idonee di trattamento o smaltimento delle sostanze residue dal ciclo produttivo >> e con lo stanziamento di lire 200 milioni per l' esercizio 1978.

All' onere complessivo di lire 2000 milioni, di cui lire 500 milioni per l' esercizio 1978, autorizzato dai precedenti commi, si provvede mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 9000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-1981 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1978 (Rubrica n. 7 - Partita n. 1 - dell' elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi).

Note:

1 Articolo abrogato da art. 1, comma 10, L. R. 18/2003 , a decorrere dalla data di pubblicazione nel B.U.R. dell'avviso dell'esito positivo dell'esame da parte della Commissione dell'Unione europea, come previsto dall'art. 77 della medesima legge.

CAPO VII

Interventi per la ricerca applicatae l' innovazione tecnologica

Art. 21

(ABROGATO)

(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(10)(13)(14)(15)(16)

Note:

- 1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 34, terzo comma, L. R. 49/1978
- 2 Articolo sostituito da art. 43, primo comma, L. R. 30/1984
- 3 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 3, primo comma, L. R. 31/1985
- 4 Articolo sostituito da art. 8, comma 1, L. R. 12/1991
- 5 Il comunicato relativo all' esame del presente articolo, come sostituito dall' art. 8 della L.R. 12/91, e' stato pubblicato sul B.U.R. n. 52 del 30 dicembre 1998.
- 6 Articolo sostituito da art. 6, comma 30, L. R. 23/2002
- 7 Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 6, comma 31, L. R. 23/2002
- 8 Parole soppresse al comma 1 da art. 22, comma 1, L. R. 12/2003
- 9 Comma 1 bis aggiunto da art. 22, comma 1, L. R. 12/2003
- 10 Articolo sostituito da art. 8, comma 1, L. R. 26/2005
- 11 Parole soppresse al comma 2 da art. 14, comma 18, L. R. 11/2009
- 12 Integrata la disciplina del comma 2 da art. 14, comma 20, L. R. 11/2009
- 13 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 15, comma 1, lettera a), L. R. 11/2009, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 3, comma 1, L. R. 18/2011
- 14 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 15, comma 5, lettera a), L. R. 11/2009
- 15 Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 2, comma 26, L. R. 6/2013
- 16 Articolo sostituito da art. 16, comma 1, L. R. 19/2015

Art. 22

(ABROGATO)

(1)(2)(6)(7)(8)(9)(10)(11)(12)(13)

Note:

- 1 Articolo sostituito da art. 43, primo comma, L. R. 30/1984
- 2 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 3, primo comma, L. R. 31/1985
- 3 Integrata la disciplina del primo comma da art. 3, secondo comma, L. R. 31/1985
- 4 Integrata la disciplina del secondo comma da art. 4, primo comma, L. R. 31/1985
- 5 Derogata la disciplina del secondo comma da art. 33, comma 3, L. R. 22/1987
- 6 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 8, comma 2, L. R. 12/1991
- 7 Articolo sostituito da art. 5, comma 2, L. R. 11/2003
- 8 Articolo sostituito da art. 9, comma 1, L. R. 26/2005
- 9 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 15, comma 1, lettera a), L. R. 11/2009, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 3, comma 1, L. R. 18/2011
- 10 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 15, comma 5, lettera a), L. R. 11/2009
- 11 Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 2, comma 26, L. R. 6/2013
- 12 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 20, comma 1, L. R. 3/2015
- 13 Articolo sostituito da art. 17, comma 1, L. R. 19/2015

Art. 23

(ABROGATO)

(1)(4)

Note:

- 1 Articolo sostituito da art. 43, primo comma, L. R. 30/1984

- 2 Aggiunto dopo il secondo comma un comma da art. 219, comma 1, L. R. 5/1994
- 3 Aggiunto dopo il secondo comma un comma da art. 10, comma 1, L. R. 13/2002
- 4 Articolo abrogato da art. 18, comma 1, L. R. 19/2015

Art. 24

(ABROGATO)

(1)

Note:

- 1 Articolo abrogato da art. 43, primo comma, L. R. 30/1984

CAPO VIII

Modifiche ed integrazioni al Capo I della legge regionale 16 gennaio 1973, n. 3, recante provvidenze a favore deiconsorzi tra piccole imprese industriali

Art. 25

(ABROGATO)

(1)

Note:

- 1 Articolo abrogato da art. 6, comma 6, L. R. 18/2003

Art. 26

(ABROGATO)

(1)

Note:

- 1 Articolo abrogato da art. 6, comma 6, L. R. 18/2003

CAPO IX

Modifica al Capo I della legge regionale 6 dicembre 1976, n. 63, in materia di contributi sulle operazioni di locazione finanziaria di macchine e attrezzature

Art. 27

La percentuale del contributo prevista al secondo comma dell' articolo 1 ed all' articolo 2 della legge regionale 6 dicembre 1976, n. 63, è elevata al 15%.

La disposizione di cui al precedente comma si applica alle domande presentate all' Assessorato dell' industria e del commercio a partire dal 1 gennaio 1978.

CAPO X

Interpretazione autentica della legge regionale 16 agosto 1974, n. 42, sulla disciplina in materia di coltivazione delle cave

Art. 28

(ABROGATO)

(1)

Note:

1 Articolo abrogato implicitamente da art. 24, primo comma, L. R. 35/1986

CAPO XI

Rifinanziamento del Capo II della legge regionale 11 giugno 1975, n. 30, concernente interventi per la realizzazione di infrastrutture commerciali

Art. 29

Per le finalità previste dal Capo II della legge regionale 11 giugno 1975, n. 30, è autorizzato, per l' esercizio 1978, il limite di impegno di lire 150 milioni.

Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 150 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1978 al 1997.

L' onere di lire 600 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1978 al 1981, di cui lire 150 milioni relativi all' annualità autorizzata per l' esercizio 1978, fa carico al capitolo 7654 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-1981 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1978, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di lire 600 milioni per il piano, di cui lire 150 milioni per l' esercizio 1978.

Al predetto onere di lire 600 milioni, di cui lire 150 milioni per l' esercizio 1978, si fa fronte con la maggiore entrata di pari importo accertata sul capitolo 151 dello stato di previsione dell' entrata del piano finanziario per gli esercizi 1978-1981 e del bilancio per l' esercizio 1978.

Le annualità autorizzate per gli esercizi dal 1982 al 1997 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.

Art. 30

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.